

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno giovedì 12 **del mese di** novembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE AGRICOLE, MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - TIPI DI OPERAZIONE 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 E 10.1.10 E MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - TIPI DI OPERAZIONE 11.1.01 E 11.2.01 - APPROVAZIONE BANDI CONDIZIONATI 2016.

Cod.documento GPG/2015/1853

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1853

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, notificata alla Commissione Europea il 21 luglio 2014, successivamente modificata nel corso della negoziazione con la Commissione Europea;

Preso atto della Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale";

Vista la propria deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2015 con la quale si è preso atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 da parte della Commissione Europea, nella formulazione definitiva acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015;

Atteso che:

- la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 comprende dieci Tipi di

operazione:

- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- Tipo di operazione 10.1.02 - Gestione effluenti;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

Considerato che detta Misura 10 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento delle:

- Priorità 4 del medesimo Programma "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e delle relative Focus area:
 - P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri

vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;

- P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”;
- Focus area P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”;
- Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e della Focus area P5D “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”;

Atteso, inoltre, che la Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Considerato che detta Misura 11 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma e delle relative Focus area sopra indicate;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 10 e della Misura 11 di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

Dato atto che, in attuazione dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale e l'Organismo Pagatore AGREA hanno effettuato la fase di dettaglio della valutazione di verificabilità e controllabilità nel corso della definizione dei documenti attuativi, così come stabilito dal PSR 2014-2020 per i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto "Proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Versione 2)" con la quale sono state apportate alcune modifiche alle Misure 10 e 11 del P.S.R.;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;
- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e che i criteri impiegati sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015;

Ritenuto pertanto di approvare bandi unici regionali per le Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti i seguenti Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e

conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;

- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Ritenuto inoltre di prevedere che detti bandi e le prescrizioni in essi contenuti in ordine all'ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all'approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020, di cui alla citata deliberazione n. 1640/2015, già notificata alla Commissione Europea;

Ritenuto infine di rinviare a successivi atti l'approvazione dei bandi dei Tipi di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti", 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica" e 10.1.08 "Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati";

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 6525 del 26 maggio 2015 con cui è stato costituito, tra l'altro, un Team di lavoro specifico per l'individuazione e lo sviluppo di parti comuni nella gestione delle Misure a superficie;

Atteso che il suddetto Team ha elaborato uno specifico documento che definisce alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riporta le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-

2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento" che definisce alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riporta le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare inoltre i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2016 relativi ai seguenti Tipi di operazione delle Misure 10 e 11:
 - Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
 - Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
 - Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
 - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
 - Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
 - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
 - Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti

Natura 2000;

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

- 4) di disporre che i bandi di cui al precedente punto 3) e le prescrizioni in essi contenuti in ordine all'ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all'approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione n. 1640/2015, notificate alla Commissione Europea;
- 5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - -



**DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE
AGRICOLE DEL P.S.R. 2014-2020
E DEL P.S.R. 2007-2013 E PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI IN TRASCINAMENTO**

Indice

- 1 Campo di applicazione
- 2 Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020
- 3 Gestione finanziaria
- 4 Domande di sostegno e domande di pagamento
- 5 Beneficiari soggetti al "De Minimis" e relativi aiuti concessi o erogati
- 6 Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari
- 7 Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
- 8 Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai Tipi di operazione a superficie delle Misure 10, 11, 12 e 13 del P.S.R. 2014-2020. Eventuali deroghe riguardanti specifici Tipi di operazione sono riportate all'interno delle presenti disposizioni o dei singoli bandi.

Per i Tipi di operazione a superficie della Misura 8 si rimanda al contenuto del P.S.R. 2014-2020 e dei relativi bandi attuativi.

Ove specificamente indicato le presenti disposizioni si applicano anche alle Misure a superficie (Agroambiente) ancora in corso, attivate con la programmazione 2007-2013 o con precedenti programmazioni.

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020, ad eccezione di quelle classificate svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Misura 13).

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione dei Tipi di operazione oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, di sostegno/pagamento e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle particelle

Le zone individuate dal P.S.R. possono essere attribuite alle particelle mediante:

- Intersezione informatizzata con i tematismi cartografici: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali, in quanto ad esempio:
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle,
 - le particelle non sono georeferenziate e fotointerpretate o presentano errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del P.S.R. 2014-2020

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Tipo di zonizzazione", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

I bandi relativi alle singole Misure o Tipi di operazione del P.S.R. 2014-2020 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuna specifica Misura o Tipo di operazione, se rilevante ai fini delle priorità.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.6.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema informativo (GIS) di AGREA e per le particelle non georeferenziate e fotointerpretate o con errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni le informazioni di appartenenza devono essere integrate sul fascicolo aziendale dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o

varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020

Per perseguire gli obiettivi specifici dei Tipi di operazione, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna sono raggruppate come segue:

	Zonizzazione	Riferimento normativo
Fasce altimetriche	Pianura	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Paesistico Regionale.
	Collina	
	Montagna	
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 art. 41
	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 art. 19
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 art. 43
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della Direzione Generale Ambiente n. 1192 del 2014
	Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione n. 49/2013 Piano di Tutela delle Acque
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Deliberazione n. 1781/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque)" ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"

Di seguito si riporta l'uso ai fini della selezione (S) e/o della ammissibilità (A) delle singole delimitazioni per ogni Tipo di operazione delle Misure 10, 11 e 12. Pertanto laddove non sono riportate indicazioni relative alla selezione o all'ammissibilità, le aree non sono utilizzate né per la selezione né per l'ammissibilità.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree di equilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri di riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistiche-venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteristiche ambientali laghi, bacini... art. 17, 34 PTPR	Zona di tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone di protezione acque sott. collina montagna art 44 PTA	Zone di protezione e acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-	-	A

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree riequilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistico-venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteri ambientali laghi, bacini... art. 17, 34 PTPR	Zona tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone protezione acque sott. collina montagna art 44 PTA	Zone protezione e acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	A*	A*	A*
P4B	10.01.01	Produzione integrata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	S	S	-
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/S	A
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
	12.01.00	IND. NATURA 2000	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

In merito al Tipo di operazione 10.1.08 “Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati”, si rinvia ai capitoli dedicati del P.S.R. 2014-2020, agli specifici bandi contenenti la lista delle cartografie utilizzate per la loro attuazione e alle presenti disposizioni per quanto compatibili.

2.7. Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2016 per le Misure 10 e 11 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre 2014, con eccezione dell’aggiornamento riferito alle “Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici” relativo al 2015.

In via generale per tutte le domande di sostegno e di sostegno/pagamento a decorrere dall’annualità 2016 si fa riferimento alla cartografia approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell’annualità o del periodo di impegno, ai fini dell’ammissibilità rimane valida l’attribuzione delle zonizzazioni alle particelle così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l’annualità o il periodo di impegno.

Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella A sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, suddivise per tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica”, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l’assunzione di nuovi impegni.

Tabella A – Risorse complessive per l’attuazione dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	€ 95.565.746,96	€ 27.259.359,84	€ 68.306.387,12
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	€ 1.558.097,15	€ -	€ 1.558.097,15
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	€ 7.277.115,61	€ 540.480,67	€ 6.736.634,95
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	€ 4.851.410,41	€ -	€ 4.851.410,41
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 13.571.515,44	€ 2.019.066,75	€ 11.552.448,69
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 318.580,17	€ 83.579,93	€ 235.000,25
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	€ 10.513.145,77	€ 2.121.384,04	€ 8.391.761,73
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	€ 2.955.641,66	€ -	€ 2.955.641,66

M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	€ 14.703.329,43	€ 6.959.064,50	€ 7.744.264,93
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	€ 23.609.464,12	€ 9.625.277,93	€ 13.984.186,19
M 11 - Agricoltura biologica	€ 100.559.341,86	€ 29.078.956,22	€ 71.480.385,65

Sulla base dei dati sopra riportati, si riporta di seguito in Tabella B, la previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, riferite alle risorse libere indicate nella Tabella A.

Tabella B – Previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e percentuale di dotazione finanziaria

Misura - Tipo di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	60,9%	-	26,6%	12,5%
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	-	76,9%	-	23,1%
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	74,8%	-	17,8%	7,4%
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	61,9%	-	27,8%	10,3%
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	74,4%	-	13,0%	12,6%
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	-	67,5%	11,4%	21,1%
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	92,8%	-	7,2%	-
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	-	-	66,1%	33,9%
M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	59,2%	-	25,2%	15,6%
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	59,9%	27,8%	12,3%	-
M 11 - Agricoltura biologica	50,6%	-	40,5%	8,9%

Infine, si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nelle Tabelle A e B garantisce la copertura dei trascinatori e dei nuovi impegni del PSR 2014-2020 fino all'annualità 2020.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è unica anche se le particelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti all'istruttoria di ammissibilità.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande. AGREA può dettagliare, sentito il parere della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale

Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Nei bandi verranno indicate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande di sostegno.

4.2 Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun tipo di operazione.

In caso di sovrapposizione di impegni aggiuntivi dello stesso Tipo di operazione o con altri Tipi di operazione delle Misure 10 e/o 11 è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. In fase di compilazione della domanda di sostegno è previsto il blocco dell'inserimento di impegni in base alla sequenza temporale.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene in automatico per via informatica in base ai dati contenuti in domanda fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del P.S.R. 2014-2020 solo su superfici non soggette ad aiuto agro-ambientale sulla base di precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili sovrapposizioni indicate nei bandi di ciascun Tipo di operazione.

Nella Tabella che segue sono invece indicate le possibili sovrapposizioni fra le diverse operazioni delle Misure 10 e 11.

Priorità FA			P4A	P4A	P4A	P4A	P4A	P4B	P4B	P4B	P4B	P4C	P4C	P5D
	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	10.01.05	10.01.06	10.01.07	10.01.09	10.01.10	10.01.01	10.01.08	11.01.01	11.02.01	10.01.03	10.01.04	10.01.02
		Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali; autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali; autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	*	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	*	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	*	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	*	N	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N
P4B	10.01.01	Produzione integrata	*	N	N	N	N	-	N	N**	N**	S	N	S
P4B	10.01.08	Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	*	N	N	N	N	N	-	N	N	N	N	N
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	-	N	S	N	S
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	N	-	S	N	S
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	S	N	S	S	-	N	S
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	S
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	*	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	-

Legenda N = non sovrapponibile sulla medesima superficie

S = sovrapponibile sulla medesima superficie

* = trattandosi di sostegni per UBA rapportati a sostegni per superfici non è possibile la sovrapposizione

** = ad eccezione degli impegni facoltativi 23 e 25 del Tipo di operazione 10.1.01 indicati nel bando della Misura 11

Essendo ancora in fase di definizione il regime di sostegno della Misura 12 “Indennità Rete Natura 2000” le presenti disposizioni non riportano il quadro delle incompatibilità e/o sovrapponibilità tra le Misure 10, 11 e 13 e la Misura 12.

4.3 Domande di sostegno/pagamento

Le domande di sostegno inerenti a pagamenti delle indennità di cui alle Misure 12 e 13 hanno anche valenza di domande di pagamento (domande di sostegno/pagamento). Nei bandi annuali verranno individuate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande.

4.4. Domande di pagamento

Nei casi di domande di sostegno che non hanno valenza anche di domande di pagamento i sostegni per Tipi di operazione a superficie possono essere corrisposti unicamente ad avvenuta presentazione della domanda di pagamento, in applicazione dell'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta “Domanda di pagamento” nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini di

presentazione fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" (cosiddetta conferma) i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi ai Tipi di operazione di cui agli art. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, riferibili

- ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/1992;
- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) 1257/1999;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 (è riferibile alla Misura 214 anche la Misura 412 Azione 1).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.6.

4.5. Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno

4.5.1. Variazione di superfici

Per quanto riguarda la possibilità di variazioni delle superfici e delle UBA di cui alle domande di aiuto/sostegno si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 807/2014.

4.5.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Subentro negli impegni di cui alle Misure 10 e 11

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha

conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. L'Amministrazione competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Resta comunque inteso che si applica quanto disposto dal paragrafo 4 del citato art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014: *“Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a): tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario”* Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 8 “Cessione di aziende” del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per i casi di subentro relativi alle Misure 12 e 13 si rimanda agli specifici bandi.

4.6 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 che specificano le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, relativamente alle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'Amministrazione competente, devono essere comunicati a quest'ultima per

iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

5. Beneficiari soggetti al “De Minimis” e relativi aiuti concessi o erogati

Il sostegno per i beneficiari dei Tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”, l'Amministrazione che effettua la concessione deve accertare se il beneficiario è un'impresa operante “... *nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli*” (in questo caso infatti l'esclusione è automatica da regolamento). Per “impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli”, si intende un'impresa dotata di partita IVA con codice di attività ATECO 01 (esclusivo o combinato).

Qualora il beneficiario non risultasse tale, l'Amministrazione che effettua la concessione, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dalla Legge n. 115 del 2015, e nella fase transitoria della Banca Dati Anagrafica (BDA) prevista dalla Legge n. 57 del 2001, dovrà:

- espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti “*De minimis*”, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee;
- espletare le verifiche, propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 46 della Legge n. 234 del 2012;
- procedere all'inserimento delle informazioni relative ai dati anagrafici e ai contributi dei beneficiari nel Registro nazionale degli aiuti di stato e nella fase transitoria della BDA, al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti.

L'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 può determinare il diniego della concessione o la riduzione dei sostegni finanziari delle domande di sostegno ammissibili e/o la riduzione o esclusione dei sostegni finanziari richiesti nella domanda di pagamento.

In ogni caso resta valido quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari

Clausole di revisione delle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

In attuazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono oggetto di una clausola di revisione:

- tutti gli impegni delle Misure 10 e 11, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, al di là dei quali devono andare gli stessi impegni assunti; tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari a evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. L'adeguamento può comportare anche una revisione degli aiuti;
- gli interventi realizzati con i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Per le modalità di comunicazione della non accettazione degli adeguamenti sopra citati si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Revisione delle domande di pagamento delle programmazioni precedenti

Gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, potranno essere oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che potrebbero verificarsi a carico del quadro normativo di cui al

comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabiliscono che possono essere oggetto di pagamento gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tali revisioni saranno definite, se del caso, con atto della Regione Emilia-Romagna.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni.

Tale revisione degli aiuti tiene conto inoltre degli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

7. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

I bandi dei singoli Tipi di operazione riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al PSR 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 Domande di pagamento

- 12 Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell'impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per il Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 contribuiscono al perseguimento della priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in funzione degli obiettivi delle Focus area P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", e P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale". Gli impegni sono altresì finalizzati a fornire una risposta al Fabbisogno F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli".

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante la realizzazione di tecniche di agricoltura conservativa, in particolare attraverso la riduzione o l'eliminazione delle lavorazioni, il mantenimento della copertura del terreno e l'adozione di un adeguato avvicendamento colturale.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.04 che prevede l'adozione di impegni di durata sessennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.04 è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo collocate sul territorio regionale, ad esclusione di quelle montane.

La superficie minima di adesione è pari a 4 ettari.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.04 ha una durata sessennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.4 "10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.04.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi	<p>Introduzione della non lavorazione (semina su sodo) per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali, foraggiere a ciclo annuale ed erba medica.</p> <p>In ciascun anno d'impegno deve essere realizzata la semina, secondo le modalità di seguito specificate. Unica eccezione è rappresentata dall'erba medica, seminata su sodo ed effettuata esclusivamente con ciclo triennale. Nel corso del terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione dell'erba medica, dovrà essere effettuata la semina su sodo di altra coltura ammissibile (es.: cereale autunno vernino). Sulle superfici oggetto di impegno, nell'anno di avvio (nel primo anno dei sei previsti), può essere presente la coltura della medica, purché nello stesso anno venga effettuata la semina di altra coltura ammissibile, secondo le modalità di seguito specificate.</p>
01.01.A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande	<p>Le modalità di semina consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till).</p> <p>Tale seconda modalità prevede esclusivamente una coltivazione superficiale del terreno in corrispondenza del solco di semina, che escluda l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore ed eviti il rimescolamento del terreno in senso verticale. La lavorazione a bande è applicabile alle sole colture seminate a file, distanziate tra loro non meno di 40 centimetri, tale che la superficie di terreno interessata dalla minima lavorazione non superi il 50% della superficie complessiva.</p> <p>Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).</p> <p>Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi che comunque dovranno evitare l'inversione dello strato superficiale di terreno</p>
01.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo	I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.
01.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi	Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati come colture analoghe e, quindi, non possono succedersi.
01.03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni	La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale.
02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo	<p>L'azione aggiuntiva si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione, al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive.</p> <p>La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. In coerenza con le tecniche conservative dell'impegno base, la coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, il terreno non deve essere oggetto di lavorazione e la semina della coltura successiva deve effettuarsi su sodo.</p>

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

4.1 Precisazioni relative all'impegno base di introduzione della non lavorazione nei seminativi – recesso del beneficiario e vincoli in scadenza d'impegno.

In caso il beneficiario di sostegno ritenesse di recedere dall'impegno prima della naturale scadenza, prevista a conclusione del sesto anno dall'avvio, il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite.

Per quanto riguarda la coltura dell'erba medica, qualora il terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione coincida con il sesto anno di impegno, il beneficiario potrà non effettuare la semina su sodo di altra coltura ammissibile e mantenere la coltura in atto fino alla scadenza dell'impegno.

4.2. Precisazioni relative all'impegno aggiuntivo volontario

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il beneficiario dichiarerà nella domanda annuale di pagamento la superficie su cui viene applicato. Tale superficie potrà essere inferiore alla superficie oggetto dell'impegno principale e potrà variare la sua ubicazione, purché in ciascun anno la superficie complessiva sottoposta ad impegno aggiuntivo risulti costante.

5. Aree prioritarie di applicazione

Ai fini della delimitazione delle aree prioritarie individuate dai criteri di ammissibilità riportati al paragrafo 3 si fa riferimento alle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.04.

	Zonizzazione
Fasce altimetriche	Collina
	Pianura

6. Entità degli aiuti

Il valore del sostegno finanziario è pari a 250 euro/anno per ettaro di superficie sotto impegno. L'impegno ha durata pari a 6 anni.

Nel caso in cui il beneficiario aderisca all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il sostegno annuale è incrementato a 280 euro per ettaro di superficie sotto impegno. Il beneficiario può aderire all'impegno aggiuntivo volontario con tutta o parte della superficie sottoposta all'impegno principale, purché rimanga costante la superficie complessiva in cui applica l'impegno aggiuntivo.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" la competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il tipo di operazione 10.1.04 è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di aiuto costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.04 possono essere presentate anche per particelle che aderiranno al Tipo di operazione "Gestione degli effluenti" (10.1.02). In tal caso dovranno comunque essere rispettati i massimali previsti dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la Misura 10.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.04 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020". Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 600.000 euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.04 decorrenti dal 2016 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.4.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- principio territoriale: collocazione delle superfici in zona di collina.
- principio tecnico: maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

Modalità per la determinazione della graduatoria

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali e tecnici. L'applicazione del criterio territoriale, risponde ad una logica di concentrazione dell'intervento nelle aree a maggiore vulnerabilità all'erosione idrica. La superficie presa a riferimento per l'applicazione del criterio di selezione è la SOI (superficie oggetto di impegno).

L'unità di riferimento per l'attribuzione della priorità territoriale è la particella catastale, che il Piano paesistico regionale (PTPR) attribuisce univocamente alla zona di collina o a quella di pianura.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità	Punteggio massimo
• collocazione delle superfici aziendali in zona di collina	70
• maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale	30
Punteggio totale	100

L'attribuzione del punteggio di priorità territoriale terrà conto della prevalente collocazione delle superfici oggetto di impegno (SOI) in zona di collina, in base alla formula:
 (punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Considerato che il Tipo di operazione 10.1.04 si applica esclusivamente ai seminativi, si assume come riferimento per l'attribuzione della priorità tecnica la superficie complessiva aziendale a seminativi (SAU a seminativo), ad esclusione dei terreni ritirati dalla produzione, in base alla formula:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (SAU a seminativo aziendale).

Tabella B – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi territoriali e tecnici

Tipologia di principio di selezione (da tab. a)	Punteggio di priorità (da tab. a)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c= b x a
Priorità territoriale 1	70	ha SOI di collina / ha SOI aziendale	A
Priorità tecnica 2	30	ha SOI / ha SAU seminativo aziendale	B

Totale punteggio domanda=A+B

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior vantaggio ambientale determinato, applicando i seguenti parametri in sequenza:

1 - adesione all'azione aggiuntiva volontaria "copertura vegetale del suolo mediante semine su sodo". Tale criterio è applicato in relazione alla SOI mediante la formula:

superficie di adesione all'azione aggiuntiva volontaria / SOI * 100;

2 - maggior SOI ricadente in zona di collina;

3 - maggior SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione del sostegno è effettuato dalle Amministrazioni competenti.

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;

- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi ed ai controlli di competenza;
- d) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, incluso la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; verrà data inoltre comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Cargioli Giancarlo, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno.”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno.

Durante il corso del sessennio di impegno non sono ammessi incrementi delle superfici oggetto di impegno.

Non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.04 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.04 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del
Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

**AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO
SOSTANZA ORGANICA**

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE

DENOMINAZIONE SOCIALE	CUAA

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune	
------------------	--	---------------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--

NOTE DI COMPILAZIONE

La corretta compilazione delle schede di campo che riportano l'elenco cronologico delle operazioni colturali effettuate in ciascun appezzamento/coltura è condizione necessaria per l'adempimento dell'impegno 01.03.

Costituisce, altresì, condizione per la verifica documentale dell'adempimento degli impegni:

01.01.A (Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande);

01.02 (Divieto di ristoppio: in ciascun appezzamento la coltura dell'anno in corso deve essere diversa da quella dell'anno precedente).

Di seguito l'elenco delle operazioni colturali da annotare sulla scheda:

- semina (con individuazione di marca e modello della macchina seminatrice);
- diserbo chimico o meccanico (con specifica del principio attivo o dell'attrezzo utilizzato);
- raccolta;
- decompattamento, previa autorizzazione (con individuazione di marca e modello dell'attrezzo utilizzato).

Esempio di registrazioni

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1	31/10/201X	Semina frumento	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
2	15/03/201Y	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 5.0.0
3	10/07/201Y	Raccolta frumento		ha 6.0.0
4	11/07/201Y	Raccolta frumento		ha 4.0.0
5	01/08/201Y	Decompattamento	Coltivatore a denti dritti marca ACME mod. xz – fattura terzista n. xx (autorizzazione n. yy del 10/01/20XZ)	ha 10.0.0
6	15/08/201Y	Semina miscuglio copertura	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
7	15/02/201Z	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 10.0.0
8	01/03/201Z	Semina erba medica	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
9	01/07/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
10	01/10/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
.....				